

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2019 – Campine e Campine Recycling/Commissione

(Causa T-240/17) ⁽¹⁾

(«Concorrenza – Intese – Mercato del riciclaggio di batterie piombo-acido per autoveicoli – Decisione che accerta una violazione dell'articolo 101 TFUE – Ammende – Valore degli acquisti – Punto 37 degli orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Prova dell'infrazione – Nozione di infrazione continuata o ripetuta – Durata dell'infrazione – Interruzione della partecipazione all'infrazione – Restrizione della concorrenza per oggetto – Circostanze attenuanti – Competenza estesa al merito»)

(2020/C 10/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Campine NV (Beerse, Belgio) e Campine Recycling NV (Beerse) (rappresentanti: C. Verdonck, S. De Cock, Q. Silvestre e B. Gielen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. van Schaik, S. Baches Opi e M. Farley, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all'annullamento della decisione C(2017) 900 final della Commissione, dell'8 febbraio 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE (caso AT.40018 — Riciclaggio di batterie per autoveicoli), nella parte in cui riguarda le ricorrenti, e, in subordine, alla soppressione o alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta a queste ultime in tale decisione.

Dispositivo

- 1) L'articolo 1 della decisione C(2017) 900 final della Commissione, dell'8 febbraio 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE (caso AT.40018 — Riciclaggio di batterie per autoveicoli), è annullato nella parte in cui fa riferimento al periodo compreso tra il 10 febbraio 2010 e il 10 gennaio 2011 e a quello compreso tra il 4 aprile 2011 e il 7 marzo 2012, nei limiti in cui riguarda la Campine NV e la Campine Recycling NV.
- 2) L'articolo 2 della decisione C(2017) 900 final è annullato nella parte in cui fissa l'importo dell'ammenda inflitta alla Campine e alla Campine Recycling in EUR 8 158 000.
- 3) L'importo dell'ammenda inflitta alla Campine e alla Campine Recycling all'articolo 2 della decisione C(2017) 900 final è fissato in EUR 4 275 648.
- 4) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 5) La Campine e la Campine Recycling supporteranno due terzi delle proprie spese.
- 6) La Commissione europea supporterà le proprie spese e un terzo delle spese della Campine e della Campine Recycling.

⁽¹⁾ GU C 202 del 26.6.2017.